

Io sottoscritt* dichiaro che:

Non presto la mia opera, il mio nome, la mia immagine, la mia presenza, il mio lavoro a una istituzione quando ciò contribuisce, secondo la mia coscienza, alla normalizzazione o sdoganamento di una condizione incompatibile coi diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, dal Diritto internazionale e dalle leggi che ne conseguono.

La nostra Costituzione, oltre a riconoscere e a garantire i diritti fondamentali della persona¹, pone principi basilari volti ad orientare la politica estera nazionale in ogni suo aspetto, in particolare agli artt. 10² e 11³, che affermano rispettivamente la conformità dell'ordinamento giuridico italiano alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e il ripudio della guerra. In base a questo, in quanto autore e artista, in quanto esseri umani, ci opponiamo a ogni forma di politica che calpesta il rispetto dei diritti umani fondamentali in nome di logiche di natura economica, etnico-religiosa, coloniale, razzista o patriarcale. Il nostro rifiuto è particolarmente categorico e la nostra azione decisa quando sono in gioco valori fondamentali del diritto internazionale come la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio⁴ e il principio di autodeterminazione dei popoli.

Tali valori vengono poi nella pratica tutelati dall'opera delle Corti internazionali: negli ultimi anni la Corte penale internazionale ha emesso mandati di cattura nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dell'ex ministro della difesa Gallant per crimini di guerra e crimini contro l'umanità. La Corte internazionale di giustizia, in particolare, si sta occupando dell'accusa di genocidio perpetrato da Israele intentata dal Sudafrica e da un numero crescente di altri Stati e ha già avuto modo di affermare, in quattro ordinanze, a partire da quella del 24 gennaio 2024, di essere competente al riguardo, indirizzando a Israele determinate richieste a tutela della popolazione di Gaza, tutte rimaste inevase. Con il parere del 19 luglio 2024, inoltre, la stessa Corte, affermando l'illegittimità della presenza israeliana nei Territori palestinesi occupati, ha posto a carico di tutti gli altri Stati una serie di obblighi di non cooperazione e non riconoscimento.

Come artista, siamo responsabili della creazione di immaginari. Le nostre azioni e la diffusione della nostra opera quindi riguardano in modo più profondo la nostra immagine, la nostra reputazione personale e professionale e il nostro onore. Si tratta della nostra integrità morale, della nostra umanità e dell'impatto che le nostre scelte avranno sul pubblico: è nostro diritto inviolabile non essere associate a Stati e istituzioni che non agiscono in conformità al diritto internazionale e alla Costituzione italiana.

Questo diritto, in Italia, trova fondamento nell'art. 20 della legge sul diritto d'autore, che, interpretato in senso esteso, protegge il diritto morale dell'autore a difendere l'integrità della propria opera, non solo dalle alterazioni materiali ma anche dal contesto del loro utilizzo: l'associazione dell'opera (o della prestazione artistica) a un contesto di violazione sistematica dei diritti umani, crimini di guerra o apartheid costituisce un atto pregiudizievole all'onore e alla reputazione dell'autore, non diversamente

da una manipolazione fisica del contenuto⁵. Ma ancora, ogni persona e, in maniera esponenziale, ogni artista, ha il diritto di tutelare il proprio nome (art. 7 codice civile) e la propria immagine (art. 10 codice civile) da usi che possano ledere l'onore e la reputazione: l'utilizzo del nome, dell'immagine o del talento dell'autore, la proiezione della sua opera, la sua pubblica esecuzione, rappresentazione o comunicazione o comunque altro uso – specialmente se implica un'apparente adesione o endorsement – può integrare anche una lesione del diritto all'immagine e all'identità personale, inteso come diritto a non vedersi attribuita una immagine pubblica, un pensiero o un sistema di valori ed azioni che non corrispondono al proprio.

Proprio perché siamo artiste, siamo ancora titolari di diritti morali – e di un'etica - a tutela della dignità della nostra opera - che in ogni caso è collettiva, trattandosi della realizzazione di un film. A differenza dei diritti economici, tali diritti - inalienabili e imprescrittibili - ci proteggono da un uso lesivo dell'integrità e della dignità dell'opera. L'art. 142 l.d.a. prevede che quando concorrono “gravi ragioni morali” abbiamo il diritto di chiedere il ritiro dell'opera, che in questo caso troverebbe ragione in una limitazione della richiesta ad alcune forme di utilizzazione - nello specifico a una limitazione territoriale.

In base a quanto esposto finora e in quanto mio diritto inviolabile, richiedo quindi che la mia opera e la mia immagine non siano associate in alcun modo a manifestazioni culturali organizzate da o in collaborazione con governi (o con istituzioni culturali che non abbiano preso le distanze dalle politiche governative del proprio Paese) che violano sistematicamente i fondamentali diritti umani o che commettono genocidi, apartheid e crimini di guerra, come nel caso di Israele.

In fede

¹ Art. 2 : La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

² Art 10 L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici [cfr. art. 26].

³ Art. 11 L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.)

⁴ Come previsto dalla **Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio**, adottata dall'**Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948** e conosciuta anche come **Convenzione sul genocidio**. Questo trattato internazionale è entrato in vigore il **12 gennaio 1951**.

⁵ Tali principi sono confermati, a livello internazionale, anche nella Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (art. 6 bis par 1) che prevede che «Indipendentemente dai diritti patrimoniali d'autore, ed anche dopo la cessione di detti diritti, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi ad ogni deformazione, mutilazione od altra modificazione, come anche ad ogni altro atto a danno dell'opera stessa, che rechi pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione».